

ON.LE TRIBUNALE DI BELLUNO
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per l'insegnante Patrizia Tizzone, nata a Castiglione di Sicilia il 04/12/1969, CF TZZPRZ69T44C297M, ed ivi residente in via R. Margherita, 15 Passopisciaro, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (fax 095/383876 - C.F. SPTSVT70H14C351Q – PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it), la cui indicazione di PEC che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80019280264) e nei confronti dell'USR Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829)

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE, AI FINI DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE 2016/17 e PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL PROPRIO TRASFERIMENTO A FAR DATA DALL'A.S. 2016/17 PRESSO UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN PROVINCIA DI CATANIA, INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ E PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR VENETO ED USR SICILIA) A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO

PREMESSA

La ricorrente è un'Insegnante di scuola primaria, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la cd. "fase C" del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n°107/2015 (art.1, co.98, lett. C, reclutata tramite le Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, svolgendo servizio di insegnamento, a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami molti anni addietro.

Dopo anni di precariato, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, la stessa è stata assunta nella provincia di Belluno (v. all.1 -3) ai sensi del comma 101 dell'art.1 della predetta legge n°107/2015 per l'insegnamento di scuola primaria ed esattamente presso l'Ambito territoriale di Sedico.



Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione.

Introduttivamente appare, quindi, opportuno accennare, per quanto infra si dirà e rileverà in diritto, alle novità introdotte dalla L.107 del 2015 [cd. Buona Scuola] che ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) un Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, articolato, successivamente alla fase "0" sostanzialmente regolata in virtù delle preesistenti disposizioni, in altre tre fasi denominate A), B) e C).

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati negli aspiranti inseriti nei due canonici canali di reclutamento scolastico, ossia Concorso e GAE e quindi sono stati distinti in:

- docenti **inseriti nelle graduatorie di merito del concorso** bandito con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012;
- docenti **inseriti nelle GAE**, vigenti per il triennio 2014/2017.

Il reclutamento predetto, al netto della cd. fase "A", svoltasi come la fase "0" su scala provinciale, è intervenuto invece sulla scorta di una domanda presentata dagli aspiranti su scala nazionale, con elencazione di 100 province prescelte in ordine preferenziale con assegnazione dei docenti alla sede tramite l'elaborazione di un algoritmo predisposto dal MIUR.

Per l'a.s. 2015/16, a mente della medesima normativa, la sede era soltanto provvisoria, essendo stata prevista per il successivo a.s. 2016/17 una mobilità straordinaria la cui ratio era quella di consentire il maggior numero possibile di "rientri" verso i territori (province per le GAE, regioni per il Concorso) di originaria collocazione in graduatoria.

Il successivo comma 108 dell'art.1 della richiamata Legge 107/2015 ha, infatti, dettato le prime disposizioni in materia di mobilità territoriale straordinaria, introducendo talune deroghe all'ordinario sistema di mobilità scolastica.

Il citato comma, innanzitutto, al primo capoverso, ha introdotto un beneficio in favore del **personale assunto nell'a.s. 2014/2015**, chiamato alla possibilità di movimentarsi su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art.399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che "successivamente" ai docenti di cui al primo capoverso, anche i docenti assunti ex art.1, comma 96,



lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), **e cioè i docenti inseriti nelle Gae e gli idonei al Concorso 2012**, avrebbero potuto partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali (dopo, cioè, quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15).

Lo scenario della mobilità verrà decisamente segnato dalle disposizioni di rango secondario ministeriali (O.M. 241/2016) e pattizie (C.C.N.I. mobilità del personale docente educativo ed ATA del 8/4/2016) [cfr.all.13 e 14].

In particolare, il rilievo maggiore va attribuito all'art.6 del predetto C.C.N.I. che introduce quattro fasi delle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D) (da non confondersi, ovviamente, con le fasi di immissione in ruolo previste dalla L. 107 del 2015, di cui sopra si è dato conto brevemente).

- **La fase A)** è stata riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE.

- **Alla fase B)**, invece, hanno potuto prendere parte, in primo luogo, gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali hanno potuto presentare domanda di trasferimento anche per province diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.

- **La fase C)**, è - invece - stata destinata agli assunti nell'anno scol.2015/2016, nelle fasi assunzionali "B" e "C", provenienti da GAE. In questo caso, la mobilità ha riguardato tutti gli ambiti territoriali ed è avvenuta sui posti degli assunti nelle fasi "B" e "C", residuati dopo le precedenti fasi.

- **La fase D)** ha consentito la movimentazione ai docenti assunti nelle fasi assunzionali "0" ed "A".

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = - - - -

FATTO E DIRITTO

L'insegnate Tizzone, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità vevoli per l'a.s. 2016/2017, in quanto assunta in forza del reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in relazione al richiamato insegnamento di scuola primaria in tutti gli Ambiti della provincia di Catania ove risiede con la famiglia: Sicilia Ambito 0006; 2 Sicilia Ambito 0007; 3 Sicilia Ambito 0009; 4 Sicilia Ambito 0010; 5 Sicilia Ambito 0008 ed a seguire tutti gli ambiti siciliani per ragioni di viciniorità: 6 Sicilia Ambito 0014; 7 Sicilia Ambito 0015; 8 Sicilia Ambito 0013; 9 Sicilia Ambito 0016; 10 Sicilia Ambito 0026; 11 Sicilia Ambito



0025; 12 Sicilia Ambito 0024; 13 Sicilia Ambito 0023; 14 Sicilia Ambito 0012; 15 Sicilia Ambito 0011; 16 Sicilia Ambito 0005; 17 Sicilia Ambito 0004; (v. all.3), **e dichiarando altresì, di voler fruire della precedenza di cui all'art.13 del C.C.N.I. per le operazioni di mobilità.**

L'insegnate Tizzone, infatti, è la protutrice per l'assistenza del fratello sig. Salvatore Tizzone, e che già stato dichiarato **portatore di Handicap** dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap il 15/02/2016, che lo relega ad una condizione d'handicap in misura grave (art.3 c.3 L.104/92).

Già dunque quale precedenza prevista dalla L.104/92 art.33 comma 5 e 7, la stessa avrebbe avuto diritto al richiamato codice di precedenza, ma soprattutto in ragione dell'esercizio sul predetto fratello della legale tutela, quale protutore, stante l'interdizione dello stesso, dichiarata dal Tribunale di Catania – sez. di Giarre (all.15), con contestuale nomina della ricorrente all'ufficio di protutore.

Nella domanda di mobilità l'Ufficio scolastico di Belluno (destinatario per competenza della domanda del ricorrente) non ha, però, attribuito per la mobilità interprovinciale la precedenza prevista, provvedendo a far permanere la ricorrente già a decorrere dallo 01 settembre 2016, presso l'Ambito territoriale Veneto 010 corrispondente al territorio della provincia di Belluno, nonostante – come cennato – avesse indicato per primi gli Ambiti della provincia di Catania e quelli vicini e nonostante il predetto punteggio (all n. 4 - 6).

Conseguentemente l'insegnate Tizzone non otteneva il trasferimento ed è tutt'ora in servizio all'I.C. Puos d'Alpago (Ambito VEN010): dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 V c. C.p.C. (cfr. all.9).

Da annotare anche la domanda (vana) di assegnazione provvisoria annuale che avrebbe portato la ricorrente, quanto meno, per il corrente a.s. in provincia di Catania ed il tentativo, altrettanto vano, della ricorrente di esperire un reclamo amministrativo rivolto all'USR Sicilia, assunto a Protocollo n.16297 del 20/09/2016, in seno al quale si ribadiva la situazione dell'insegnante Tizzone: nessun esito veniva dato al predetto reclamo ed oggi l'ins. TIZZONE altro non può fare che rivolgere all'A.G. e proprie legittime istanze (all. n.8, 11 e 12).

Alla luce di quanto sopra, però, la ricorrente gode del regime di precedenza assoluta, indicato espressamente già dalla richiamata L.104/92: l'art.33, co.5 della L. 104/92 (agevolazioni per lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap), infatti, anche a seguito della novella della L. 183/2011, continua a disporre che ***“...Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da***



assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede...", norma che enuclea un principio costantemente tenuto fermo in giurisprudenza (cfr. *ex plurimis* Cass. Civ. Sez. Lav. 9201/2012, anche in ipotesi di handicap non grave *ndr*).

Come noto, in materia scolastica, il principio della precedenza e dell'inamovibilità per i dipendenti che assistano continuativamente familiari portatori d'handicap in condizione di gravità è trasposto in molteplici disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari.

Va ricordato come già l'art.601 del T.U.297/94, rubricato *Tutela dei soggetti portatori di handicap* disponga che: *Le predette norme* (ossia gli artt.21 e 33 L.104/92) *comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e **in sede di mobilità**.*

Ma, più in particolare, in materia di precedenza è l'art.13 del C.C.N.I. sulla mobilità 2016/2017, poco sopra richiamato, a sancire che *Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, **a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela** [...]*.

Dunque, la condizione di esercente la legale tutela sul disabile grave (ed interdetto), concreta precedenza assoluta nei trasferimenti ed è richiamata espressamente per determinare il diritto all'avere precedenza nella graduatoria nazionale ai fini della mobilità.

Bisogna altresì aggiungere che lo status del protutore non comporta alcuna variazione rispetto a quella del tutore legale, in quanto le due figure giuridicamente possono definirsi complementari come risulta evidente dall'articolo 355 del C.C..

Da questa disamina discende il corollario, ossia che il protutore deve essere nella stessa condizione, di espletare l'ufficio cui è stato chiamato dall'A.G. allo scopo di aiutare l'interdetto, come il tutore, in quanto i due istituti sono omogenei e costituiscono entrambi forme di esercizio della legale tutela.

Tale è la condizione – documentata – della ricorrente che avrebbe dovuto determinare *'de plano'* la sua precedenza nella graduatoria degli aventi diritto alla mobilità interprovinciale richiesta e proprio al fine di beneficiare di tale condizione la ricorrente, indicava il proprio diritto di precedenza (all.4-7) per quanto riguarda la graduatoria nazionale ed ai fini della destinazione tale condizione di precedenza, quindi, gli compete e gli compete in pieno.

Viene infine documentato in atti come, se per la mobilità interprovinciale fosse stata attribuita la precedenza prevista dal CCNI, la ricorrente avrebbe **certamente ottenuto il trasferimento sperato**, atteso che nei trasferimenti in ingresso in provincia di Catania risultano addirittura dei



trasferimenti in ingresso su fase D della mobilità che segue, come detto, la fase C cui prese parte la ricorrente.

- - - - = = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = = - - - -

Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo procuratore e difensore, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,

1. **accertare e dichiarare** il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo indicata in domanda, nella provincia di Catania, **con precedenza**, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017;
2. **condannando**, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione del ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Catania per come richiesto nella domanda di mobilità, ovvero infine al rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio all'accoglimento delle domande di cui al ricorso, disponendo sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini.

Spese e compensi.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Il ricorrente versa nelle condizione per beneficiare dell'esenzione dal relativo versamento, come da allegata autocertificazione reddituale.

- - - - = = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = = - - - -

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.)

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro, come da molti anni fa ormai il Tar Lazio – Roma, sono inclini all'asseveramento della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR: si allega precedente, ormai assai noto, del Tribunale di Genova, in caso patrocinato dal sottoscritto difensore, che ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati



dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza il ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tale precedente ha fatto da apripista a numerosi identici procedimenti autorizzatori su altrettanto numerosi Tribunali d'Italia e si chiede espressamente che l'On. le Tribunale adito voglia sin d'ora autorizzarla.

Salta all'occhio, infatti, come oltre ai due docenti di cui si è data evidenza in ricorso, molti di più gli stessi verrebbero a configurarsi per l'eventuale rifacimento delle operazioni dovuto all'ipotesi di accoglimento della relativa domanda che determinerebbe un "effetto domino" sui movimenti della medesima classe di concorso su differenti parti del territorio.

SI ALLEGANO:

1. Domanda d'assunzione L.107/2015;
2. Proposta di assunzione fase C;
3. Contratto di assunzione;
4. Domanda di mobilità interprovinciale con punteggio assegnato
5. Allegato D alla domanda di mobilità;
6. Domanda di mobilità territoriale inoltrata al sistema;
7. Dichiarazione personale allegato alla domanda di mobilità;
8. Domanda assegnazione provvisoria Interprovinciale scuola primaria provincia CT anno 2016-17;
9. Notifica di assegnazione;
10. Estratto movimenti primaria Catania;
11. Ricorso Tizzone graduatoria definitiva ripubblicazione;
12. ricevuta protocollo ricorso;
13. O.M. 241-2016 stralcio;
14. CCNI mobilità;
15. Interdizione Tizzone Salvatore.

Salvo ogni altro diritto.

Catania/Belluno, data del deposito in Cancelleria

Avv. Salvatore M.A. Spataro



Attestazione di conformità

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014, attesto che l'antescritto Ricorso proposto da Patrizia Tizzone, depositato e pendente presso il Tribunale di Belluno sez. Lavoro GdL. Dott.ssa Travia, è copia conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n.420/2016 rg. del Tribunale di Belluno sez. Lavoro.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

